

## **DCO 294/2015/R/GAS**

**Ipotesi di revisione delle tempistiche relative ai  
meccanismi di perequazione per i servizi di  
distribuzione e misura del gas naturale e  
disposizioni in materia di rettifiche dei dati  
trasmessi ai fini della perequazione**

**Osservazioni Anigas**

Milano, 15 luglio 2015

## **PREMESSA**

Anigas presenta le proprie osservazioni al documento di consultazione n. 294/2015/R/GAS (DCO), con cui l'Autorità ipotizza la revisione delle tempistiche di perequazione dei servizi di distribuzione e misura del gas, con contestuale previsione di una disciplina sulle rettifiche dei dati trasmessi dai distributori per il calcolo della perequazione.

## **OSSERVAZIONI GENERALI**

L'Associazione in linea generale ritiene che possa essere valutata una revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, volte a migliorare la gestione di tali meccanismi.

Diversamente da quanto prospettato, si propone tuttavia l'anticipazione di alcune tempistiche, affinché la ricerca di una maggiore efficienza di gestione dei meccanismi perequativi non crei difficoltà alle aziende. Per i dettagli si rimanda alle risposte ai singoli spunti di consultazione.

## **OSSERVAZIONI PUNTUALI**

### **Tempistiche relative ai meccanismi di perequazione**

***S1. Osservazioni sull'ipotesi di prevedere una comunicazione preliminare dei risultati di perequazione da parte della Cassa entro il 15 settembre di ogni anno e di posticipare dal 30 settembre al 15 novembre il termine per la presentazione dei risultati di perequazione.***

Si condivide la previsione di una comunicazione preliminare dei risultati di perequazione da parte della Cassa entro il 15 settembre in quanto tale informativa permetterebbe alle imprese di compiere in un mese le opportune comparazioni interne e richiedere eventuali rettifiche, senza incorrere nell'applicazione di indennità amministrative.

Pur non rilevando elementi di contraddittorietà in merito allo slittamento dal 30 settembre al 15 novembre del termine per la presentazione dei risultati di perequazione da parte della Cassa, si osserva che un tale differimento dovrebbe comunque consentire l'erogazione dalla Cassa alle imprese degli importi spettanti con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre proposta dall'Autorità.

***S2. Osservazioni sull'ipotesi di prevedere che il versamento delle imprese alla Cassa e l'erogazione dalla Cassa alle imprese avvenga rispettivamente entro il 15 dicembre e il 31 dicembre di ciascun anno.***

Si segnalano forti criticità in merito al termine del 31 dicembre per l'erogazione degli importi spettanti da parte della Cassa. Infatti, nel caso in cui la Cassa disponesse il bonifico negli ultimi 2 giorni lavorativi dell'anno, l'operatore potrebbe ricevere tali somme per meri motivi di tecnica bancaria solo nei primi giorni dell'anno successivo, con effetti negativi in termini di:

- i) incertezza delle somme disponibili (tesoreria) per il possibile mancato computo di importanti partite economiche nella posizione finanziaria netta (PFN) di fine anno, particolarmente rilevante per imprese che intrattengono rapporti con finanziatori e/o investitori e con altri soggetti del sistema finanziario, dai quali vengono misurati anche in base alla PFN;
- ii) mancata coincidenza tra la competenza delle somme stanziata a bilancio (anno n) e il relativo incasso (anno n+1).
- iii) mancanza della liquidità necessaria ad effettuare pagamenti programmati entro l'anno sia verso il settore privato, sia verso lo Stato.

Si chiede pertanto di anticipare di almeno 15 o 20 giorni il processo di liquidazione da parte della Cassa e rimodulando semmai di conseguenza anche la precedente scadenza per il versamento in capo alle imprese degli importi dovuti alla Cassa.

I nuovi termini proposti pertanto sarebbero:

- 25 o 30 novembre (anziché 15 dicembre) per il versamento degli importi dovuti dagli operatori alla Cassa;
- 10 o 15 dicembre (anziché 31 dicembre) per l'erogazione degli importi spettanti alle aziende da parte della Cassa.

**Rettifiche dei dati trasmessi ai fini della perequazione**

***S3. Osservazioni sulle ipotesi di disposizioni in materia di rettifiche dei dati trasmessi ai fini della perequazione.***

Pur convenendo che richieste di rettifica da parte degli operatori, successive ai termini prestabiliti, possano comportare difficoltà nella gestione dei meccanismi di perequazione da parte della Cassa, si sollevano perplessità in merito all'introduzione di indennità amministrative a seguito di rettifiche di dati comunicate dalle imprese distributrici successivamente alla scadenza del 15 ottobre, anche in considerazione del fatto che tale disposizione non appare simmetrica nella sua applicazione.

In particolare si ritiene che né indennità amministrative né altre penalizzazioni (es.: maggiorazioni o interessi di mora) debbano essere applicate per rettifiche di dati anche oltre i termini previsti, nei casi di subentro di un altro gestore a seguito di nuovo affidamento del servizio. In questi casi è infatti del tutto evidente che l'esigenza di eventuali rettifiche può essere rilevata e comunicata dal nuovo gestore solamente a seguito del suo subentro e della ricezione e verifica delle informazioni in precedenza trasmesse alla CCSE dal gestore uscente.